

	Comune di CASALPUSTERLENGO Provincia di Lodi Cod. Ente n.10942	Numero 28	Data 28/06/2021
---	---	--------------------------------	--------------------------------------

Originale

Deliberazione di Consiglio Comunale

OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI), A VALERE DALL'1/1/2021

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta pubblica

L'anno 2021 addì 28 del mese di Giugno alle ore 20.30 previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito in videoconferenza il Consiglio Comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, effettuato l'appello nominale, risultano:

Nominativo:	Presenza	Nominativo:	Presenza
DELMIGLIO ELIA	SI	PARAZZINI MARIA GRAZIA	SI
BENELLI PAOLA Rachele	SI	PARMESANI FLAVIO	SI
BIGNAMI GIANTERESIO	SI	PESATORI FRANCESCO	SI
CAPELLI ROMINA	SI	PORATI WILMA	SI
COBIANCO MARTA ALICE	SI	RIZZI BEATRICE	SI
CONCORDATI GIANFRANCO	SI	ZANI GIUSEPPE TIBURZIO	SI
DRAGONI ALESSANDRO	SI		
GALUZZI MARIAGRAZIA	SI		
MUSSIDA PIERO	SI		
NAVA ORIANNA	SI		
PAGANI MASSIMO ANTONIO	SI		
GABRIELE			

Totale presenti: **17** Assenti : **0** Assenti giustificati: **0**

Presiede la Sig.ra RIZZI BEATRICE nella sua veste di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale D'AMICO dott. Davide

La presente seduta ha luogo in videoconferenza (come da avviso Prot. 17896 del 22.06.2021) per le motivazioni, considerazioni e riferimenti normativi di cui al Decreto del Presidente del Presidente del Consiglio Comunale n. 17 del 21.03.2020, che si intende qui richiamato.

Prima di procedere all'esame e discussione del presente punto all'Ordine del Giorno la Presidente del Consiglio Comunale, al fine di accertare la continuità e la qualità della connessione di tutti i componenti dell'organo collegiale secondo quanto prevede e dispone il Decreto Presidenziale n. 17/2020 sopra richiamato, invita il Segretario Comunale dott. Davide D'Amico a procedere all'appello dei consiglieri comunali.

Presenti: n. 17 consiglieri.

Sono presenti in aula consiliare il Vicesindaco Piero Mussida ed il Segretario Comunale Davide D'Amico.

Sono altresì presenti presso la sala Gruppi del Palazzo Municipale i Consiglieri Comunali Sigg.ri: Benelli;Parazzini;Pagani e Cobianco collegati in videoconferenza.

Il Sindaco Elia Delmiglio è presente e segue i lavori d'aula dal suo ufficio del Palazzo Municipale.

Gli altri Consiglieri Comunali ed Assessori (Peviani, Ferrari e Ressegotti) presenti, intervengono in videoconferenza.

Le modalità di svolgimento della presente seduta di Consiglio Comunale sono state definite seguendo criteri di trasparenza e tracciabilità come da Decreto del Presidente del Consiglio Comunale sopra citato, ed i relativi "files" audio dell'intera seduta saranno pubblicati entro il giorno successivo alla seduta stessa sul sito Web istituzionale del Comune.

Relaziona sul punto il Vicesindaco/Assessore al Bilancio dott. Piero Mussida (*come da registrazione integrale di cui al file audio pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente*).

Intervengono alla discussione i consiglieri Cobianco e Pagani (*come da registrazione integrale di cui al file audio pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente*).

All'esito della discussione la Presidente del Consiglio Comunale Beatrice Rizzi (*come da registrazione integrale di cui al file audio pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente*) preso atto che nessun consigliere comunale chiede ulteriormente di intervenire, dichiara chiusa la discussione ed invita i consiglieri comunali a procedere con le dichiarazioni di voto.

Il consigliere Pagani (*come da registrazione integrale di cui al file audio pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente*) preannuncia il voto "contrario" del gruppo consiliare "Tutti per Casale";

Il consigliere Dragoni (*come da registrazione integrale di cui al file audio pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente*) preannuncia il voto "favorevole" del gruppo consiliare "Lega Salvini Premier".

Il consigliere Pesatori (*come da registrazione integrale di cui al file audio pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente*) preannuncia il voto "favorevole" del gruppo consiliare "Forza Italia Casale Popolare".

Il consigliere Cobianco (*come da registrazione integrale di cui al file audio pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente*) preannuncia il voto "contrario" del gruppo consiliare "Movimento 5 Stelle";

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e s.m.i., sulla potestà Regolamentare generale delle province e dei comuni;

Vista la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) art. 1 comma 639 che istituisce la Tassa sui Rifiuti (TARI), componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti modificata dalla Legge 160/2019;

Vista la Legge n.160 del 27.12.2019 art. 1 comma 738 il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Visto il Decreto Legislativo n. 116 del 26.09.2020 di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti che ha apportato modifiche al D.Lgs. n.152 del 03.04.2006, cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed i relativi allegati *L-quater* nonché *L-quinquies*;

Visti il Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 01.07.2020 nonché il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21.1./2020 in tema di tributo provinciale;

Visto il vigente Regolamento comunale di disciplina del tributo sui rifiuti approvato con Deliberazione Comunale n. 19 del 31.07.2020, modificato con ultima Deliberazione di C.C. n. 30 del 29.09.2020;

Richiamato l'atto G.C. n. 47 del 20.04.2021 avente per oggetto "Rinvio dei termini di pagamento della Tari (tassa sui rifiuti) 2021;

Ritenuto necessario apportare delle modifiche agli articoli, 1-2-3-8-10-17 ed introdurre l'articolo 9 *bis*, al fine di adeguare il regolamento vigente al quadro normativo di cui al D.Lgs. n.116/2020.

Ritenuto altresì necessario integrare l'art. 8 al comma 2 con la lettera "k" al fine di esemplificare maggiormente quelli che sono i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.

Ritenuto opportuno modificare anche:

- l'articolo 16 in materia di determinazione numero occupanti delle utenze domestiche, in particolare con ampliamento del comma 2) lettera b (ospitalità a qualunque titolo) e introducendo, sempre al medesimo comma, la lettera c *bis* (soggetti che per motivi di studio e lavoro vivono altrove ma anagraficamente risultano ancora residenti);
- l'articolo 22, comma 1, in quanto per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è dovuto il tributo in base a tariffa giornaliera, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della L. 160/2019;
- l'articolo 23, comma 3, in quanto dal 2021 il versamento del tributo provinciale è effettuato contestualmente al pagamento della TARI;
- l'articolo 25, comma 8, con indicazione, limitatamente all'anno d'imposta 2021, delle scadenze di pagamento della tassa rifiuti distinguendo quelle previste per le utenze domestiche (3 rate – prima rata 31 maggio) da quelle previste per le utenze non domestiche (2 rate – prima rata 30 settembre) in quanto quest'ultime essendo state oggetto di significative novità normative (D. Lgs 116/2020), hanno comportato la variazione in banca dati di numerose posizioni tributarie;

Considerato che ai sensi di quanto previsto dalla legge 160/2019 le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, non sono suscettibili di produrre rifiuti;

Precisato che la normativa sopra menzionata comporta necessariamente una modifica al vigente regolamento all'articolo 7 , comma 2, lettera c);

Precisato altresì che l'articolo 11 presentava un errore di digitazione al comma 3 e pertanto lo stesso deve essere oggetto di rettifica: da "10.00 chilogrammi" a "10.000 chilogrammi";

Considerato che tra i molteplici effetti sulle Utenze non domestiche provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie;

Considerato altresì che è necessario adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini dell'imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni;

Precisato che le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI, in ragione della conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni;

Atteso che le riduzioni di cui trattasi avranno efficacia limitatamente all'anno 2021, in conseguenza del perdurare della situazione di emergenza sanitaria e degli effetti diretti ed indiretti;

Richiamato il Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Sostegni bis) - Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. (GU Serie Generale n. 123 del 25-05-2021) ed in particolare il comma 1 articolo 6 che, in materia di agevolazioni TARI, così recita: *In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzata alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche".....;*

Rilevato che a seguito di quanto sopra menzionato è necessario apportare significative modifiche all'articolo 21 del vigente regolamento sulla questione riguardante "ulteriori riduzioni ai sensi dell'art. 1, comma 660 della legge 147/2013 come modificato dall'art. 2 della legge n. 68/2014" ed in particolare articolando tale articolo in 3 distinti commi:

- 1) riduzioni finanziate nel rispetto di quanto stabilito al comma 1 dell'articolo 6 del "Agevolazioni Tari" D. L. n. 73/2021 a favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività ammontanti a € 108.405,00;
- 2) riduzioni disposte attraverso apposite autorizzazioni di spesa attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune (applicazione avanzo vincolato TARI per € 33.000,00), a favore di ulteriori utenze non economiche, diverse da quelle di cui al comma 1);
- 3) riduzioni disposte attraverso apposite autorizzazioni di spesa attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune (applicazione avanzo vincolato TARI per €. 41.500,00), a favore delle utenze domestiche.

Considerato che l'articolo 30, comma 5, del D.L. 41/2021, come modificato dalla Legge di conversione n. 69/2021 stabilisce, limitatamente all'anno 2021 ed in deroga all'art. 1, comma 169 della legge 296/2006 ed all'articolo 53 comma 16, della legge n. 388/2000, che le tariffe e i regolamenti della TARI sulla base del

piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, possono essere approvati dai comuni entro il 30 giugno 2021;

Dato atto che a seguito delle modifiche sopra apportate il REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI, viene riformulato come da allegato B);

Dato altresì atto che l'argomento è stato esaminato dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 23.06.2021;

Visto l'allegato parere espresso dal Collegio dei Revisori;

Tutto quanto premesso;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-patrimoniale dell'ente;

Visto che sulla proposta n. 44/2021 il Responsabile del Servizio ed il Responsabile del Servizio Finanziario hanno espresso i rispettivi pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 che si allegano;

La Presidente del Consiglio Comunale Beatrice Rizzi pone in votazione la proposta deliberativa in esame.

La votazione, eseguita per appello nominale effettuato dal Segretario Comunale, ottiene il seguente esito:

NOMINATIVO CONSIGLIERE	VOTO
Delmiglio Elia	favorevole
Pesatori Francesco	favorevole
Mussida Piero	favorevole
Porati Wilma	favorevole
Rizzi Beatrice	favorevole
Nava Orianna	favorevole
Bignami Gianteresio	favorevole
Parmesani Flavio	favorevole

Capelli Romina	favorevole
Zani Giuseppe	favorevole
Dragoni Alessandro	favorevole
Galuzzi Mariagrazia	favorevole
Concordati Gianfranco	contrario
Benelli Paola	contrario
Parazzini Mariagrazia	contrario
Pagani Massimo	contrario
Cobianco Marta	contrario

Consiglieri presenti: n. 17

- voti favorevoli: n. 12
- voti contrari: n. 5 (Concordati; Benelli; Parazzini; Pagani; Cobianco)
- astenuiti: //

DELIBERA

1) di approvare, per quanto illustrato e motivato in premessa, le modifiche e le integrazioni al Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) negli articoli qui di seguito evidenziati :

➤ *modificazioni*

l'articolo 1) "oggetto del regolamento"

l'articolo 2) "gestione e classificazione dei rifiuti"

l'articolo 3) "presupposto per l'applicazione del tributo e definizioni"

l'articolo 7) "superfici"

l'articolo 8) "esclusioni"

l'articolo 10) "rifiuti urbani avviati al riciclo dal produttore"

l'articolo 11) "riduzione per cessioni beni alimentari"

l'articolo 16) "determinazione numero occupanti delle utenze domestiche"

l'articolo 17) "classificazione delle utenze non domestiche"

l'articolo 21) "ulteriori riduzioni ai sensi dell'art. 1 , comma 660, della Legge 147/2013 come modificato dall'art. 2 della legge n. 68/2014"

l'articolo 22) "tributo giornaliero"

l'articolo 23) "tributo provinciale"
l'articolo 25) "versamenti ed importi minimi"

➤ *integrazione*

l'articolo 9 *bis* "agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani"

- 2) di dare atto che a seguito delle modifiche sopra apportate il vigente REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE TASSA SUI RIFIUTI – TARI (allegato A), viene riformulato nel testo modificato – allegato B;
- 3) di considerare gli allegati A) e B), quali parte integranti al presente atto;
- 4) di dare atto che le riduzioni stimate disposte all'art. 21 - "ulteriori riduzioni ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013 come modificato dall'art. 2 della legge n. 68/2014" ammontano complessivamente a € 182.905,00 e sono previste ai seguenti capitoli di spesa del bilancio 2021/2023:

cap. 716 AGEVOLAZIONI TARI AD IMPRESE € 141.405,00 finanziate con contributo ministeriale per 108.405,00 ed applicazione avanzo vincolato TARI per € 33.000,00
cap. 717 AGEVOLAZIONI TARI A FAMIGLIE per € 41.500,00 finanziate con avanzo vincolato TARI per pari importo;
- 5) di prevedere che le riduzioni di cui trattasi, al fine di snellire e semplificare il procedimento amministrativo, saranno applicate d'ufficio;
- 6) di dare altresì atto che le modifiche ed integrazioni hanno effetto dal 01 gennaio 2021;
- 7) di rilevare che ai sensi dell'art.1 D.L. 06.03.2014 n. 16 e s.m.i. la presente Deliberazione comprensiva degli allegati, dovranno essere inviati telematicamente nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico.

Ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000

IL CONSIGLIO COMUNALE

con i seguenti voti resi con distinta espressa votazione in modalità sincrona per appello nominale eseguito dal Segretario Generale:

NOMINATIVO CONSIGLIERE	VOTO
Delmiglio Elia	favorevole
Pesatori Francesco	favorevole

Mussida Piero	favorevole
Porati Wilma	favorevole
Rizzi Beatrice	favorevole
Nava Orianna	favorevole
Bignami Gianteresio	favorevole
Parmesani Flavio	favorevole
Capelli Romina	favorevole
Zani Giuseppe	favorevole
Dragoni Alessandro	favorevole
Galuzzi Mariagrazia	favorevole
Concordati Gianfranco	contrario
Benelli Paola	contrario
Parazzini Mariagrazia	contrario
Pagani Massimo	contrario
Cobianco Marta	contrario

Consiglieri presenti: n. 17

- voti favorevoli: n. 12
- voti contrari: n. 5 (Concordati;Benelli;Parazzini;Pagani;Cobianco)
- astenuiti: //

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 44**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI), A VALERE DALL'1/1/2021**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/06/2021

Il Responsabile del Servizio
Faruffini Mariagrazia

Parere Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/06/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
Bosoni Maria Claudia

Originale

Il Presente verbale, viene letto e sottoscritto come segue.

LA PRESIDENTE
RIZZI BEATRICE

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'AMICO Dott. Davide

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di Casalpusterlengo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

rizzi beatrice;1;13439083
D'AMICO DAVIDE;2;14545552